

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
CIRCOLARE 17 MAGGIO 1940 N. 117

Art. 1. - Ogni Soprintendenza dovrà inviare al Ministero – Direzione Generale delle Arti – Ufficio Speciale [...] un programma preventivo del lavoro di catalogazione che intende compiere.

Saranno precisate in tale programma la provincia o le provincie da catalogare, dovrà essere fatto cenno della mole dei lavori, dovranno essere indicati i catalogatori cui si intende affidare il lavoro stesso e dovrà essere comunicato un approssimativo preventivo della spesa occorrente.

Art. 2. - Solo dopo l'approvazione del Ministero le Soprintendenze potranno dar corso ai lavori.

Art. 3. - Le schede dovranno essere possibilmente documentate da chiare fotografie (..)

Art. 4. - A fine esercizio le Soprintendenze forniranno al Ministero i dati esatti del lavoro compiuto.

Art. 5. - I fondi destinati alla catalogazione dei monumenti e delle opere d'arte dovranno essere usati esclusivamente per il catalogo.